

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che chiede la declaratoria di nullità ha basato la propria richiesta sui criteri assoluti di cui all'articolo 52, n. 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, n. 1, lettera c) e h) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione contestata viola l'articolo 7, n. 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 ter, n. 1, della convenzione di Parigi, nella parte riguardante la registrazione del marchio comunitario, sebbene la sua registrazione rientri nell'ambito del divieto previsto da tali disposizioni. La decisione contestata viola altresì l'articolo 7, n. 1, lettera g), nella parte in cui una siffatta registrazione indurrebbe il pubblico in inganno facendogli credere che i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario è registrato sono approvati o certificati dall'Unione europea o da una delle sue istituzioni.

Ricorso proposto il 28 dicembre 2011 — Veloss e Attimedia/Parlamento

(Causa T-667/11)

(2012/C 58/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Veloss International SA (Bruxelles, Belgio) e Attimedia SA (Bruxelles) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo di selezionare le offerte presentate dalle ricorrenti in risposta alla gara d'appalto EL/2011/EU «Traduzione in greco»⁽¹⁾ al secondo posto sulla lista degli aggiudicatari, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 18 ottobre 2011 e tutte le decisioni correlate adottate successivamente dal convenuto, compresa quella di attribuire il rispettivo contratto al primo aggiudicatario;
- condannare il Parlamento europeo al risarcimento del pregiudizio subito dalle ricorrenti per perdita di chance e danno alla reputazione, per un importo pari a EUR 10 000;
- condannare il Parlamento europeo alle spese sostenute dalle ricorrenti in relazione al presente ricorso, anche qualora lo stesso fosse respinto dal Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che
 - il comitato di valutazione avrebbe sistematicamente mescolato i criteri di selezione e di aggiudicazione e varie fasi della procedura di gara.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che
 - il Parlamento europeo avrebbe violato l'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario⁽²⁾, in quanto non avrebbe comunicato alle ricorrenti l'offerta finanziaria dell'aggiudicatario, nonostante esse ne avessero fatto richiesta scritta.
- 3) Terzo motivo, vertente su
 - varie lacune nel metodo di valutazione applicato dal comitato di valutazione, e inoltre contestazione della composizione di quest'ultimo e mancanza di efficacia da parte dello stesso.
- 4) Quarto motivo, vertente su
 - indeterminazione e inadeguatezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione e considerazione di criteri che non sono stati comunicati agli offerenti.
- 5) Quinto motivo, vertente sul fatto che
 - il comitato di valutazione non avrebbe chiesto la prova della formazione e dell'esperienza nel campo della traduzione del personale degli offerenti.

⁽¹⁾ GU 2011/S 56-090374.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 gennaio 2012 — Laboratoires CTRS/Commissione

(Causa T-12/12)

(2012/C 58/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, Barrister, M. Utges Manley, Solicitor e M. Barnden, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 265 TFUE, l'illegittima astensione dal pronunciarsi della convenuta, contraria all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽¹⁾;
- in subordine, annullare la decisione della convenuta del 5 dicembre 2011 recante rigetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004; e
- condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, secondo cui, per quanto riguarda il ricorso per carenza proposto ai sensi dell'articolo 265 TFUE, il rifiuto di adottare una decisione definitiva sulla richiesta di autorizzazione per l'Orphacol viola l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004, il quale prescrive sia adottata una decisione definitiva entro un determinato periodo di tempo conformemente alle risultanze della procedura di comitatologia.

- 2) Secondo motivo, secondo cui, per quanto riguarda il ricorso per annullamento proposto in subordine ai sensi dell'articolo 263 TFUE, adottando una decisione che era stata respinta dal comitato permanente e dal comitato di ricorso secondo la procedura di comitatologia, la convenuta ha violato il regolamento (UE) n. 182/2011 ⁽²⁾ ed il regolamento (CE) n. 726/2004.
- 3) Terzo motivo, secondo cui, per quanto riguarda il ricorso per annullamento proposto in subordine ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione è in ogni caso inficiata da errori di diritto nell'interpretazione della direttiva 2001/83/CE (così come modificata) ⁽³⁾, e da un difetto di motivazione contrario all'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).